

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR Lazio, Sez. Prima bis Roma, r.g.n 3105/2019

Notifica per pubblici proclami ai controinteressati del ricorso con annessa istanza cautelare proposto da Alex Impellizzeri (c.f. MPLLXA85T03A176K) per l'annullamento:

- del decreto "dipvvf.DCAFFGEN.Registro Decreti.R.0000007.10-01-2019" adottato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali, a firma del Direttore Centrale, con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per "Deficit acutezza visiva (OD 05/10 – OS 10/10). D.M. 11/03/2008, n. 78, art. 1, c.1, lettera f, punto l." – della lettera di trasmissione del suddetto provvedimento al ricorrente prot. n. 325 del 10.1.2019; - del verbale n. 3 del 19.12.2018 con cui la Commissione medica incaricata dell'accertamento del possesso dei richiamati requisiti psico – fisici ed attitudinali ha espresso giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente e della relativa scheda medica/cartella clinica.

Il ricorrente lamenta la sua illegittima esclusione dal concorso per *deficit* acutezza visiva e richiede ordinanza di sospensiva.

L'impugnativa si fonda sui seguenti **motivi di diritto**: *Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co. 1 lett. F) D.M. 78/2008. Violazione dell'art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente: carenza dei presupposti fattuali e giuridici, errore di fatto e travisamento dei fatti, assoluta illogicità ed irrazionalità, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, motivazione perplessa, insufficiente ed incongrua. Erroneità dell'accertamento tecnico. Sviamento.*

La misurazione dell'acutezza visiva del ricorrente effettuata dalla Commissione medica ministeriale è illegittima, in quanto il Ministero e per esso la Commissione medica ha ritenuto che il ricorrente fosse affetto da deficit nell'acutezza visiva rispetto al parametro previsto dal decreto del Ministero dell'Interno 11.3.2008 n. 78 – che tra i requisiti di idoneità fisica e psichica prevede acutezza visiva e, per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale, quindi senza correzione con lenti, non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno - riscontrando nel ricorrente un visus di 5/10 all'occhio destro e di 10/10 all'occhio sinistro.

L'accertamento medico si appalesa tuttavia del tutto erroneo e travisato, come comprova il certificato in data 11.2.2019 del Dott. Agostino Alessandria, Dirigente Medico dell'U.O. Oculistica di Castelvetro (TP), attestante un visus all'occhio destro di 8/10, nonché il certificato del medesimo Dott. Agostino Alessandria redatto con pari esito presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani con prot. n. 243/2019 del 19.2.2019.

Tale documentazione smentisce ed evidenzia l'erroneità delle risultanze fatte proprie dalla Commissione medica, consentendo al ricorrente di raggiungere e superare i due parametri stabiliti dal richiamato art. 1 co. 1 del D.M. 78/2008.

Pertanto il ricorrente si è attivato per conseguire analoga certificazione di struttura sanitaria pubblica (il citato certificato ASP Trapani 19.2.2019, dovuto ad un secondo controllo che il Dott. Alessandria ha inteso effettuare per massimo scrupolo professionale presso il Presidio ospedaliero di Castelvetro), che come tale assume un valore probatorio particolarmente degno di fede.

Inoltre, nel caso di specie, occorre sottolineare che il motivo di esclusione (deficit di acutezza visiva) che ha interessato il ricorrente concretizza la causa unica di mancata immissione in ruolo accertata e verbalizzata dall'Amministrazione.

Si conclude affinché il TAR adito annulli gli atti impugnati, previa sospensiva, con favore di spese di lite.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio - Roma, pubblicata in data 7 giugno 2019 (cam. cons. 3 giugno 2019) con il n. 7466/2019 al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati. La predetta Ordinanza ha contestualmente disposto la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Sono controinteressati coloro che risultano indicati nella graduatoria finale, ossia la graduatoria generale di merito pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/25 del 16 luglio 2010, qui acclusa in adempimento all'obbligo di indicazione nominativa prescritto dal TAR.

La relativa udienza (camera di consiglio) è fissata per il 9 ottobre 2019. Trovano applicazione i termini di legge per il deposito di documenti e memorie.

Si allegano: 1) Ordinanza del Tar Lazio succitata; 2) Graduatoria concorsuale, nella quale il ricorrente è inserito con il n. 4177.

Roma, 11 giugno 2019

Firmato digitalmente
Avv. Alberto Saraceno